

N. 25006/2016 R.G.N.R.
N. 2138/2018 R.G. Trib.
N. **13/13**/2019 Sent.



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Decima penale

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dr.ssa Chiara Valori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

**BR [...] Ma. nato a Messina il 20.3.1952
dichiaratamente domiciliato in Torino, via Asuncion n. 6 – non presente
difeso di fiducia dall'avv. Luca PAPAROZZI del Foro di Torino**

IMPUTATO

A) del reato previsto e punito dall'art. 380 c.p. perché, quale avvocato patrocinatore del Movimento Politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania, dotato di procura generale per la difesa del predetto movimento nelle cause civili, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ometteva di denunciare il proprio conflitto di interessi e l'incompatibilità manifesta a tutelare i diritti patrimoniali della Lega Nord, così recando nocumento agli interessi della parte da lui difesa.

Nello specifico, riceveva in data 28.2.2004 la notifica del decreto ingiuntivo da lui stesso richiesto al Tribunale di Pinerolo quale creditore del Movimento per competenze professionali asseritamente maturate per l'attività svolta in favore della ingiunta Lega Nord, decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pinerolo e fondato esclusivamente su ricognizioni di debito rilasciate al creditore dal solo tesoriere del partito Maurizio Balocchi (defunto il 15.2.2010) per gli anni 1996/1999, omettendo di intraprendere qualunque iniziativa finalizzata a tutelare gli interessi del Movimento politico da lui contemporaneamente difeso, così da far divenire, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in suo favore, come da provvedimento del Tribunale di Vicenza dell'8.10.2012, in forza del quale otteneva il pignoramento e l'assegnazione di € 1.873.073,00 in data 10.12.2013. In Vicenza, fino all'8.10.2012

B) reato previsto e punito dall'art. 648ter.1 c.p. perché investiva le utilità provenienti dalla commissione del delitto di cui al capo A), dapprima sottoscrivendo la Polizza

Vita Generali BG Stile Libero Special e, successivamente al suo disinvestimento, trasferiva la somma di € 1.670.000,00 impiegandola su di un conto corrente presso la Attijari Bank in Tunisia con causale "trasferimento fondi Lot Chock Hammamet", così da ostacolare concretamente l'identificazione e la prova della provenienza delittuosa del denaro.

In Milano, il 28.9.2015

in cui compare quale parte civile:

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore avv. Domenico AIELLO del foro di Milano

MOTIVI DELLA DECISIONE

omissis

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato **BR** **Ma** colpevole dei reati a lui ascritti in continuazione fra loro e, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648ter.1 c.p., lo

CONDANNA

alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed € 6000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

altresì l'imputato a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile 'Lega Nord per l'indipendenza della Padania', rimettendo le parti innanzi al Giudice civile per la sua liquidazione, con pagamento immediato di una provvisionale pari ad € 1.873.073,00;

CONDANNA

altresì l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidandole in € 7.290,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.

Visti gli artt. 240 e 648quater c.p.

ORDINA

la confisca del prodotto e del profitto del reato di cui al capo B) o delle somme e dei beni di valore equivalente di cui l'imputato **BR** **Ma** abbia comunque la disponibilità, anche per interposta persona, fino all'ammontare di € 1.670.000,00;

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

indica

in giorni 30 il termine di deposito della presente sentenza.

Milano, 31 ottobre 2019

Il Giudice
dr.ssa Chiara Valori

